



ALLEGATO SCARICHI

N. rep. 176/2024

Oggetto: Ditta Enel Produzione SpA - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006.

PREMESSO che la ditta Enel Produzione SpA (P.Iva 05617841001), con sede legale in Roma (RM), via L. Boccherini n. 15, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Gualdo Cattaneo e pervenuta alla Regione Umbria tramite piattaforma digitale AUA (SUAPE 3.0) al prot. n. 181863 del 07/08/2024, ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 34 del 25/02/2020, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per la centrale termoelettrica "Pietro Vannucci" sita in loc. Ponte di Ferro, nel Comune di Gualdo Cattaneo (PG) (Foglio n. 38 part.Ile 453/p, 1078, 1075, 190/p; Foglio n. 39 part.Ile n. 541, 538, 537, 142/p; Foglio n. 52 part.Ila n. 5);

VISTO l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 34 del 25/02/2020 rilasciata dal Comune di Gualdo Cattaneo alla ditta Enel Produzione SpA e l'allegata Determinazione Dirigenziale n. 1318 del 17/02/2020 della Regione Umbria, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- art. 3, comma 1, lettera a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
- art. 3 comma 1, lettera e) Comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

CONSIDERATO inoltre che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali confluenti in corpo idrico superficiale (Torrente Puglia) per n. 2 punti di scarico denominati SC1 e SC2, così distinti:

- nel punto SC1 confluisce il miscuglio di acque reflue sottoposte prima dello scarico a trattamento di sedimentazione/disoleazione (vasca finale 1), contenenti le sostanze pericolose di cui alla:

- Tabella 5 allegata alla DGR 7 maggio 2019 n. 627 e Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006: arsenico, nichel, rame, zinco, fenoli e le sostanze: diclorometano, triclorometano (composti organici alogenati),
- Tabella 5/A allegata alla DGR 7 maggio 2019 n. 627: fenantrene (Idrocarburi policiclici aromatici IPA),

e derivanti da:

- acque reflue di dilavamento delle aree interne alla centrale (piazzali, strade) e dell'ex-parco combustibili liquidi,



- acque reflue di lavaggi vari trattate unitamente alla rimanente parte delle acque meteoriche in impianto chimico-fisico ITAR (portata 10 mc/h);
- nel punto SC2 confluisce il miscuglio di acque reflue sottoposte prima dello scarico a trattamento di sedimentazione/dissolcazione (vasca finale 2), contenenti le sostanze pericolose di cui alla:
 - Tabella 5 allegata alla DGR 7 maggio 2019 n. 627 e Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006: arsenico, nichel, rame, zinco, fenoli, selenio, toluene (solvente organico aromatico) e le sostanze: diclorometano, triclorometano (composti organici alogenati),
 - Tabella 5/A allegata alla DGR 7 maggio 2019 n. 627: fluorantene e altre sostanze appartenenti agli Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): fluorene, fenantrene, pirene,e derivanti da:
 - acque reflue di dilavamento dell'area stazione elettrica ed uffici (zona nord area impianto),
 - acque reflue assimilate alle domestiche (derivanti da servizi igienici, mense e docce) trattate con impianto biologico ad ossidazione totale con potenzialità 120 AE;

CONSIDERATO inoltre che relativamente al punto di scarico SC3, nel quale confluiscono le acque di sfioro della vasca di circolazione in caso di troppo pieno, non sono state richieste modifiche;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: "Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021";



ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta Enel Produzione SpA è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, alla Enel Produzione SpA (P.Iva 05617841001), con sede legale in Roma (RM), via L. Boccherini n. 15, dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale (Torrente Puglia) in n. 3 punti di scarico denominati SC1, SC2 e SC3, così distinti:

- nel punto SC1 confluisce il miscuglio di acque reflue sottoposte prima dello scarico a trattamento di sedimentazione/disoleazione (vasca finale 1), contenenti le sostanze pericolose di cui alla:

- Tabella 5 allegata alla DGR 7 maggio 2019 n. 627 e Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006: arsenico, nichel, rame, zinco, fenoli e le sostanze: diclorometano, triclorometano (composti organici alogenati),
- Tabella 5/A allegata alla DGR 7 maggio 2019 n. 627: fenantrene (Idrocarburi policiclici aromatici IPA),

e derivanti da:

- acque reflue di dilavamento delle aree interne alla centrale (piazzali, strade) e dell'ex-parco combustibili liquidi,
- acque reflue di lavaggi vari trattate unitamente alla rimanente parte delle acque meteoriche in impianto chimico-fisico ITAR (portata 10 mc/h);

- nel punto SC2 confluisce il miscuglio di acque reflue sottoposte prima dello scarico a trattamento di sedimentazione/disoleazione (vasca finale 2), contenenti le sostanze pericolose di cui alla:

- Tabella 5 allegata alla DGR 7 maggio 2019 n. 627 e Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006: arsenico, nichel, rame, zinco, fenoli, selenio, toluene (solvente organico aromatico) e le sostanze diclorometano, triclorometano (composti organici alogenati),
- Tabella 5/A allegata alla DGR 7 maggio 2019 n. 627: fluorantene ed altre sostanze appartenenti agli Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): fluorene, fenantrene, pirene,

e derivanti da:

- acque reflue di dilavamento dell'area stazione elettrica ed uffici (zona nord area impianto),
- acque reflue assimilate alle domestiche (derivanti da servizi igienici, mense e docce) trattate con impianto biologico ad ossidazione totale con potenzialità 120 AE;

- nel punto SC3 confluiscono le acque di sfioro della vasca di circolazione in caso di troppo pieno, contenenti le sostanze pericolose arsenico, nichel, rame, zinco, fenoli di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 7 maggio 2019 n. 627 e Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;



secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili gli impianti di trattamento delle acque reflue e i punti di ispezione e campionamento ubicati immediatamente a valle degli impianti stessi;
- b) I pozzetti di campionamento ed ispezione della linea fognaria devono essere mantenuti in corretto stato. Gli stessi dovranno essere segnalati, ispezionabili, accessibili in sicurezza e aventi dimensioni e caratteristiche idonee al campionamento manuale e/o automatico;
- c) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (scarico in acque superficiali);
- d) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) Controllare con cadenza annuale gli scarichi SC1 e SC2 in corrispondenza dei punti di ispezione e campionamento, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla Tabella 3 suddetta, selezionati in funzione della specifica attività svolta nello stabilimento come da comunicazione prot. n. 11521 del 30/07/2020 del Gestore, comprese le sostanze pericolose: oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti. Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nella presente autorizzazione;
- f) Controllare con cadenza annuale lo scarico SC3 in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla Tabella 3 suddetta, selezionati in funzione della specifica attività svolta nello stabilimento. Qualora non fosse possibile effettuare il campionamento delle acque di scarico con cadenza annuale, essendo tale scarico utilizzato in caso di emergenza, dovrà comunque essere garantito il campionamento e l'analisi chimica delle acque reflue in occasione dell'attivazione dello scarico, come da comunicazione prot. n. 11521 del 30/07/2020 del Gestore;
- g) Con cadenza annuale, la ditta dovrà presentare alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Sud, Distretto Foligno-Spoleto-Valnerina, apposita comunicazione contenente i certificati di analisi relativi agli autocontrolli di cui al punto e) ed f). La Regione Umbria potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative,



qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario;

- h) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di altre sostanze pericolose oltre quelle autorizzate, indicate nelle tabelle 3, 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 7 maggio 2019 n. 627, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, deve essere inoltrata alla Regione Umbria, entro 180 giorni dal rilevamento, una comunicazione contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo per il successivo aggiornamento dell'AUA;
- i) Essendo l'impianto dotato di strumenti di registrazione dei volumi delle acque utilizzate e comunque prelevate e di strumenti di campionamento automatico del refluo in uscita dagli impianti di trattamento (SC1, SC2), le condotte di adduzione ai suddetti strumenti devono essere chiaramente identificabili e gli stessi strumenti devono essere accessibili, leggibili e correttamente mantenuti;
- j) I sistemi di trattamento delle acque reflue devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza da monitorare costantemente, e devono essere sottoposti a manutenzione e pulizia periodica, segnalando alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Sud, Distretto Foligno-Spoleto-Valnerina, anticipatamente quando possibile o comunque tempestivamente, eventuali anomalie, nonché arresti temporanei di trattamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti stesso;
- k) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- l) I fanghi e gli oli derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia e tutti i rifiuti originati dall'attività di manutenzione dovranno essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registro) dovrà essere resa disponibile per eventuali controlli. Qualora tali rifiuti fossero temporaneamente depositati in attesa del ritiro da parte della ditta, gli stessi devono essere raccolti in vasca di contenimento e in area dotata di copertura;
- m) Le acque reflue assimilate alle domestiche prodotte nell'insediamento, non convogliate all'impianto biologico ad ossidazione totale con potenzialità 120 AE, devono essere inviate ad idoneo trattamento, tra quelli previsti alle Tabella 11 e 12 allegate alla DGR 627/2019, prima di confluire nella vasca di sedimentazione/disoleazione (vasca finale 2), oppure in alternativa devono essere raccolte in vasca di accumulo e conferite a ditta autorizzata ai



Regione Umbria

Giunta Regionale

sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)